

## **REGOLAMENTO DELLA GIUNTA PER IL CONTROLLO ANALOGO**

### **Art. 1 ISTITUZIONE**

Il 21 ottobre 2008 è stata istituita, nell'ambito dell'Assemblea dei soci, la Giunta per il controllo analogo dell'attività della società rispetto alle esigenze dei Comuni soci. Il presente regolamento ha recepito le modifiche statutarie fissate dall'Assemblea dei soci il 6 giugno 2023.

### **Art. 2 COMPOSIZIONE**

La Giunta per il controllo analogo è composta di tre membri nominati dall'Assemblea dei soci, scelti tra i soggetti rivestenti la qualità di Amministratore in uno degli enti soci.

### **Art. 3 DURATA**

I componenti della Giunta durano in carica un anno e possono essere riconfermati. I componenti della Giunta sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza degli amministratori in carica, l'intera Giunta si intenderà decaduta e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione della stessa. La Giunta decaduta resterà comunque in carica fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo.

### **Art. 4**

## **FINALITÀ**

Al fine di assicurare un effettivo controllo congiunto da parte dei soci sulla società e sulle attività dalla stessa svolte, che sia analogo a quello esercitato dai soci sui propri servizi, gli enti soci svolgono congiuntamente le seguenti funzioni:

- a. le funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo nonché di informazione sull'attività svolta dalla società, nel rispetto della normativa vigente in materia di in-house providing;
- b. le funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo nonché di informazione sulla società, nel rispetto della normativa vigente in materia di in-house providing.

## **Art. 5 ATTIVITÀ DELLA GIUNTA**

Il controllo analogo congiunto dei soci sulla società e sulle sue attività ha carattere preventivo, contestuale e successivo e si articola su tre principali livelli:

1. livello strategico (indirizzo e controllo societario)
2. livello di coordinamento e monitoraggio (indirizzo e controllo economico-finanziario);
3. livello gestionale (indirizzo e controllo sull'efficienza e efficacia dei servizi).

## **Art. 6 MODALITÀ OPERATIVE**

Il controllo analogo congiunto viene esercitato attraverso un apposito organo, denominato Giunta per il controllo analogo congiunto, che si compone da uno a cinque amministratori locali di enti soci, scelti dagli stessi soci.

I componenti della Giunta restano in carica per un anno e possono essere riconfermati.

I delegati all'esercizio del controllo analogo congiunto si riuniscono nella Giunta per il controllo analogo congiunto ed indicano al loro interno il Presidente della Giunta che provvede. Le riunioni convocazione che in luogo il presidente tra l'altro, alla convocazione delle riunioni.

Le riunioni si terranno nel luogo indicato nell'avviso di (che potrà coincidere con la sede legale o an-diverso, purché in Italia) tutte le volte che della Giunta o chi ne fa le veci lo giudichi necessario e/o quando ne sia fatta richiesta scritta:

- dalla maggioranza dei componenti la Giunta;
- dall'organo di controllo.

L'avviso di convocazione viene inviato per iscritto con lettera o altro mezzo idoneo (anche a mezzo fax o posta elettronica non certificata) presso il domicilio risultante agli atti della società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore a 2 (due) giorni. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Giunta e, in sua assenza, dal delegato più anziano di età. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei delegati. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. Con apposito regolamento possono essere stabilite ulteriori regole per l'esercizio del controllo analogo congiunto e per la disciplina dell'organo deputato alla funzione, in conformità alla legge ed al presente articolo.

## **Art. 7 FUNZIONAMENTO**

I delegati all'esercizio del controllo analogo congiunto si riuniscono nella Giunta per il controllo analogo congiunto ed indicano al loro interno il Presidente della Giunta che provvede, tra l'altro, alla convocazione delle

riunioni.

Le riunioni si terranno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (che potrà coincidere con la sede legale o anche in luogo diverso, purché in Italia) tutte le volte che il presidente della Giunta o chi ne fa le veci lo giudichi necessario e/o quando ne sia fatta richiesta scritta:

- dalla maggioranza dei componenti la Giunta;
- dall'organo di controllo.

L'avviso di convocazione viene inviato per iscritto con lettera o altro mezzo idoneo (anche a mezzo fax o posta elettronica non certificata) presso il domicilio risultante agli atti della società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore a 2 (due) giorni. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Giunta e, in sua assenza, dal delegato più anziano di età. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei delegati. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. Con apposito regolamento possono essere stabilite ulteriori regole per l'esercizio del controllo analogo congiunto e per la disciplina dell'organo deputato alla funzione, in conformità alla legge ed al presente articolo.

I poteri del Consiglio di Amministrazione sono sottoposti all'attività di indirizzo e controllo gestorio dei soci in esecuzione del controllo analogo congiunto. Pertanto, esso ha il compito di dare mera esecuzione ed attuazione operativa a quanto stabilito nell'esercizio del controllo analogo congiunto, nelle forme e nelle modalità stabilite dai soci medesimi;

## **Art. 8 PREROGATIVE DEGLI ENTI LOCALI SOCI**

Ciascun ente socio esercita, sulla società e sulle attività dalla stessa svolte, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, svolgendo funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, nonché di diritto all'informazione. L'esercizio del controllo analogo congiunto è affidato a tutti i soci.

**Art. 9**  
**COMPENSO DELLA GIUNTA**

Le cariche dei componenti della Giunta per il controllo analogo, in linea con la giurisprudenza nazionale e in continuità con la politica aziendale di contenimento dei costi, sono a titolo gratuito, con esclusione delle eventuali spese sostenute per ragioni di ufficio.